

Sentenza: n. 62 del 10 Marzo 2008;

Materia: Gestione dei rifiuti e tutela del suolo;

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: artt. 117, primo comma, della Costituzione; Direttiva 2006 /12/Ce del 5 aprile 2006 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti); decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri;

Oggetto: Articoli 3, lett. w, n., 5, comma 1, lett. b) 7, comma 1, lett. b); art. 19, comma 3 lett. b); 20 e 24 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26/05/2006, n.4;

Esito: Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1, e 5, comma 1 lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n.4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), promossa in riferimento all'art. 17, primo comma, della Costituzione; illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera b), 19, comma 3, lett. b), 20, comma 2, e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, sopra citata, in riferimento all'art. 117, primo comma della Costituzione

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Nella sentenza n.62/2008 la Corte Costituzionale ha affermato :

- 1) L'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano. Secondo la Corte la norma denunciata, sottraendo alla nozione di rifiuto le terre e le rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, si pone in contrasto con la direttiva 2006/12/CE (art.1, comma 1, lett. a), che qualifica, invece, come "rifiuti" "qualsiasi sostanza od oggetto se il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene. Tale direttiva per la Corte funge da norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento comunitario, in base all'articolo 117, primo comma della Costituzione.
- 2) L'illegittimità costituzionale degli art. 19, comma 3 lett. b), 20, comma 2, e 24 commi 1 e 2 della legge provinciale Bolzano n. 4 del 2006, poiché tutte le norme censurate, riguardanti il trasporto di rifiuti speciali, le modalità di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, la messa in esercizio di impianti smaltimento rifiuti, intervengono in senso derogatorio e riduttivo sulla disciplina uniforme stabilita dal legislatore statale nella materia ambientale alla quale " la legislazione regionale deve attenersi, proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale" (sentenze n.173 del 1998; n. 194 del 1993; n.307 del 1992).